Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Sabato, 13 giugno 1931 - Anno IX** — **Numero 135**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Aosta:** G. Brivio di Maurizio Brivio. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Internazionale P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis », F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libreria Internazionale Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele numero 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi, n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn 64-66-68; Soc. Ed. Internaz., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna:** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Consiglio consultivo dell'Opera nazionale combattenti

Con R. decreto 28 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 1931, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sono stati nominati componenti del Consiglio consultivo dell'Opera nazionale combattenti, per il quadriennio 1931-1934, ai sensi dell'art. 9 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 18 maggio 1931, n. 545, i signori:

Baccarini on. rag. Giovanni Battista;
De Stefani on. prof. Alberto;
Razza on. dott. Luigi;
Rossi on. prof. avv. Amilcare;
Rotigliano on. avv. Eduardo;
Todaro comm. prof. Francesco;
De Martino comm. dott. Rodolfo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Mariani grand'uff. dott. Mario, direttore generale dell'agricoltura;
Iandolo grand'uff. dott. Eliseo, direttore generale delle bonifiche.

(4124)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 939.

LEGGE 4 giugno 1931, n. 674.

Proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, continuerà a funzionare fino al 31 dicembre 1936, con le norme stabilite dalla legge predetta e dai provvedimenti emanati per la sua attuazione nel Regno e nelle Colonie.

Tuttavia le attribuzioni del Ministro per la guerra stabilite dal primo capoverso dell'art. 7 della legge predetta e dai provvedimenti suindicati sono conferite al Capo del Governo Primo Ministro.

Nulla è innovato circa le attribuzioni dello stesso Ministro per la guerra e dei Comandi dipendenti per quanto concerne l'ordine di procedere nonchè la esecuzione e la revisione delle sentenze, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo della richiesta e dell'autorizzazione a procedere nei casi previsti dalla legge.

Art. 2.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1936 i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, ed è attribuita altresì al Governo del Re la facoltà di dettare norme, anche in modificazione delle disposizioni vigenti, per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari e il loro trattamento economico.

Art. 3.

Dal giorno dell'attuazione del Codice penale sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, gli articoli 1 e 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, e l'art. 6 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 313, e si applicano, in loro vece, le disposizioni del predetto Codice.

Dalla stessa data spettano alla cognizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato i delitti preveduti nel libri II, titolo I, del Codice penale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **940**.

LEGGE 28 maggio 1931, n. **652**.

Distacco dal comune di Palaia e aggregazione a quello di Pontedera della frazione Treggiaia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione Treggiaia è staccata dal comune di Palaia e aggregata a quello di Pontedera.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Palaia e Pontedera, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **941**.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1931, n. **641**.

Autorizzazione della vendita di speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato in occasione del VII Centenario Antoniano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare l'affluenza del pubblico a Padova in occasione del VII Centenario Antoniano;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 8 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123, e all'art. 7 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a porre in vendita per conto del Comitato del VII Centenario Antoniano le speciali tessere di riconoscimento necessarie per fruire delle riduzioni di tariffa che saranno stabilite pei viaggi degli accorrenti a Padova in occasione della celebrazione del sopraindicato Centenario, a decorrere dal 1° aprile 1931-IX.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 44. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **942**.

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. **643**.

Modificazione dello statuto della Fondazione scolastica « Opera pia Guiducci », in Sant'Agata Bolognese.

N. 643. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono introdotte modificazioni nello statuto della Fondazione scolastica « Opera pia Guiducci » in Sant'Agata Bolognese.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **943**.

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **649**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monumento ai Caduti in guerra », con sede in Sant'Elena.

N. 649. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Monumento ai Caduti in guerra » con sede in Sant'Elena (Padova), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato con una modifica lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione **944.**

REGIO DECRETO 11 maggio 1931, n. **646.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Bonaldo Stringher », in Roma.

N. 646. R. decreto 11 maggio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Bonaldo Stringher » in Roma, viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione **945.**

REGIO DECRETO 23 aprile 1931, n. **651.**

Fusione in un unico ente denominato « Ospedale civile maggiore di Verona » di alcune opere pie di Verona.

N. 651. R. decreto 23 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le Opere pie « Ospedale civile » e « Ospedale Fatebenefratelli » nonchè il fondo patrimoniale proveniente dalla soppressa Abbazia di S. Zenone della Trinità, con sede in Verona, sono fusi in unico ente sotto la denominazione « Ospedale civile maggiore di Verona », ed è approvato lo statuto organico del detto ente unico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1931.

Distintivo da usarsi dagli assessori nelle udienze delle Corti di assise.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento della Corte d'assise;

Visto l'art. 25 del R. decreto 28 maggio 1931, n. 603, sulle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del Codice di procedura penale;

Decreta:

Art. 1.

Nelle udienze gli assessori delle Corti di assise devono indossare abito oscuro e portare a tracolla una fascia di seta moarè di colore rosso annodata sul fianco sinistro e fregiata del piccolo stemma dello Stato, di cui all'art. 2 del R. decreto 11 aprile 1929, n. 504.

Art. 2.

La fascia avrà la larghezza di centimetri dodici, la lunghezza di metri due e centimetri cinquanta e terminerà d'ambo le parti con una frangia di cordoncini d'oro lunghi centimetri otto.

Lo stemma sarà ricamato nei colori e nelle dimensioni del modello *B* allegato al R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, con la corona a centimetri venticinque dal centro della fascia in modo da fregiare il lato destro del petto.

Roma, addì 11 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(4136)

DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1930.

Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 11419-5698.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Percich di Matteo, nato a Pisino l'11 febbraio 1888 e residente a Trieste, via San Cilino n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Percich è ridotto in « Persini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Argia Draghicevic in Percich fu Giorgio, nata il 19 febbraio 1892, moglie;
2. Nives di Francesco, nata il 14 luglio 1920, figlia;
3. Licia di Francesco, nata il 9 agosto 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(2934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 126.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 giugno 1931 - Anno IX

Francia	74.78	Oro	368.54
Svizzera	370.65	Belgrado	33.80
Londra	92.919	Budapest (Pengo)	3.335
Olanda	7.688	Albania (Franco oro)	268.50
Spagna	192.25	Norvegia	5.112
Belgio	2.661	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.533	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.62	Danimarca	5.112
Romania	11.36	Rendita 3.50 %	71.40
Peso Argentino Oro	13.355	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	5.855	Rendita 3 % lordo	42.825
New York	19.10	Consolidato 5 %	83.275
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	78.60

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Perdita di certificati.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	162934	Vesta Alberico fu Nicola, domic. in Chianche di Ceppaloni (Benevento) . . . . L.	100 —
»	392315 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Capaldi Antonio di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Picinisco (Caserta) . . . . . » per l'usufrutto: Capaldi Giuseppe fu Carmine, domic. in Picinisco (Caserta)	70 —
»	392316 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Capaldi Maria di Giuseppe, ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	70 —
»	406035 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Capaldi Antonio, ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5 —
»	406036 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Capaldi Maria, ecc., come la proprietà precedente . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	5 —
»	506018	Degiorgis Enrichetta fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Bargi Cristina fu Antonio, domic. in Torino . . . . »	675 —
»	506019 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . » per l'usufrutto: Bargi Cristina fu Antonio, ved. Degiorgis, domic. in Torino	225 —
3,50 %	423015 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Valente Augusto di Michele, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Torino . . . . » per l'usufrutto: Valente Michele fu Giuseppe, domic. in Torino	192.50
»	459012 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Ferrando Camillo fu Raimondo, domic. in Baldissero Canavese (Torino) . . . . » per l'usufrutto: Faccio Rosa fu Giovanni Maria, ved. di Ferrando Raimondo, domic. in Baldissero Canavese.	70 —
»	774045 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: congiuntamente a Faccio Rosa fu Giovanni Maria, ved. di Ferrando Raimondo e a Ferrando Camillo, Alessandra e Maria fu Raimondo, le due ultime nubili, domic. in Baldissero Canavese	1.064 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	33727 Littorio	Palumbo Bonaventura fu Bonaventura, domic. in Muro Lucano (Potenza) . . . . L.	600 —
»	304109	Chianese Teresa di Ludovico, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Napoli . . . . »	670 —
3,50 %	302653	Micheli Giuseppe di Michele, domic. in Parma - vincolata . . »	70 —
»	605503	Intestata come la precedente - vincolata . . . . . . »	70 —
»	423956 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Nicolini Luigia fu Giuseppe, nubile, domic. in Torino . . . . » per la proprietà: Rota Antonietta fu Giuseppe, nubile, domic. in Torino.	619.50
Cons. 5 %	307801 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Guaraldi Iginio fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Roversi Linda fu Zaina, ved. Guaraldi, domic. in Cento (Ferrara). . . . . » per l'usufrutto: durante lo stato vedovile a Roversi Linda fu Zama ved. di Guaraldi Giuseppe, domic. in Cento (Ferrara).	1.365 —
»	310847	Volpe Antonio fu Antonio, domic. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) - vincolata . . . . »	250 —
»	25702	Guadagni Edilio di Ferdinando, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Colonnata, frazione del comune di Carrara (Massa) »	55 —
»	108454 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Solimbergo Gino fu Luigi, domic. in Bergamo. » per la proprietà: Solimbergo Luigia, Dante, Giuseppe-Eugenio, Maria e Mario di Gino, minori sotto la p. p. del padre, domic. in Bergamo, in parti eguali.	125 —
»	126225 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Solimbergo Giuseppe-Mario, Dante, Maria e Luigi di Gino, minori, ecc., come la proprietà precedente.	50 —
»	211428 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Solimbergo Luigina, Dante, Eugenio-Giuseppe, Maria e Mario di Gino, minori, ecc., come la proprietà precedente.	440 —
3,50 %	26162	Opera Parrocchiale di Musiara Inferiore in Tizzano (Parma) . »	7 —
»	104916	Opera della Chiesa Parrocchiale di Musiara Superiore in Tizzano Val Parma (Parma). . . . . »	7 —
Cons. 5 % (1861)	1390632	Tassara Bartolomeo di Giacomo, domic. in San Pietro di Rapallo (Genova), ipotecata . . . . »	15 —
Cons. 5 %	299983 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Arlini Iza fu Ambrogio, minore sotto la p. p. della madre Finocchi Maria fu Nicola ved. Arlini, domic. in Roma . . . . » per l'usufrutto: Finocchi Maria fu Nicola, ved. di Arlini Ambrogio, domic. in Roma	875 —

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX.

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(977)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 103 — Numero del certificato provvisorio: 22544 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Maio Venanzo di Carlo — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 104 — Numero del certificato provvisorio: 23618 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Torelli Emma, domic. in Bettona (Perugia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 9779-2 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Cascione Cosimo ed Antonio fu Pasquale, domic. in Aradeo (Lecce) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 9779-3 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Cascione Cosimo ed Antonio fu Pasquale, domic. in Aradeo (Lecce) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 9779-4 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Cascione Cosimo ed Antonio fu Pasquale, domic. in Aradeo (Lecce) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 9780 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Cascione Cosimo ed Antonio fu Pasquale, domic. in Aradeo (Lecce) — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 108 — Numero del certificato provvisorio: 13398 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Padoan Pietro-Antonio fu Pietro, domic. in Croazzo (Vicenza) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 109 — Numero del certificato provvisorio: 771 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Ferrini Plutarco di Alessandro, domic. in Porto Ercole (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 marzo 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1611)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 25 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Francesco Villanis, vice console onorario del Paraguay a Torino.

(4115)

In data 25 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Franklin C. Gowen, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(4116)

In data 25 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Guido Retrosi, console della Repubblica di San Marino a Napoli.

(4117)

In data 25 maggio 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Richard B. Haven, console degli Stati Uniti di America a Messina.

(4118)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre di scuole medie in Tripolitania e Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole medie della Cirenaica e della Tripolitania:

a) a una cattedra di lettere greche e latine nel Regio liceo classico di Tripoli;

b) a una cattedra di storia, filosofia ed economia politica nel Regio liceo scientifico-istituto tecnico di Bengasi;

c) a una cattedra di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica nel Regio istituto tecnico di Tripoli;

d) a una cattedra di agraria, computisteria rurale, estimo, tecnologia rurale nel Regio istituto tecnico di Tripoli;

e) a una cattedra di costruzioni e disegno di costruzioni nel Regio istituto tecnico di Tripoli;

f) a una cattedra di lingua francese nel Regio istituto tecnico di Bengasi;

g) a una cattedra di materie letterarie nel Regio ginnasio superiore di Tripoli;

h) a una cattedra di materie letterarie nel Regio ginnasio inferiore di Tripoli;

i) a tre cattedre di materie letterarie nei Regi istituti tecnici inferiori di Bengasi e di Tripoli.

Art. 2.

Non sono ammessi quegli insegnanti, i quali abbiano superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto, e quelli i quali abbiano subito alcuna delle punizioni disciplinari, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 luglio 1931.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

c) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza, e debitamente vistato;

d) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

e) ritratto fotografico del concorrente con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

f) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande, che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e ad assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continuano ad appartenere, per tutti gli effetti, al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni, il doppio, per i successivi, con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18, se l'insegnamento venga impartito in due Istituti di tipo o di grado diverso.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 6 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: DE BONO.

(4134)

Concorso a posti d'insegnante nelle scuole elementari della Tripolitania e della Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a 30 posti di maestro e 17 posti di maestra nelle scuole elementari delle Colonie libiche.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte gli insegnanti ordinari delle scuole alla dipendenza delle Amministrazioni scolastiche regionali, i quali non abbiano superato l'età di 35 anni e, nell'ultimo biennio, abbiano ottenuto almeno la qualifica di « buono » con otto decimi.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 luglio 1931.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti la idoneità del concorrente a sopportare il clima coloniale;

c) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

d) certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato;

e) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

f) ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimata dal podestà;

g) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

I concorrenti potranno anche presentare ogni altro titolo, che valga ad attestare eventuali attitudini al servizio nelle scuole elementari coloniali, ed in particolare i documenti relativi al servizio militare prestato.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza verrà loro assegnata e a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato.

Dovranno altresì impegnarsi a rimanere in Colonia non meno di un quinquennio.

Art. 6.

I vincitori del concorso, che rifiuteranno il posto offerto, perderanno, per un triennio, il diritto di concorrere ai posti vacanti nelle scuole coloniali.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di maestro.

Art. 8.

I vincitori del concorso, assunti nelle Regie scuole coloniali, verranno messi temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli a disposizione dell'Amministrazione coloniale e la loro carriera si svolgerà secondo le norme e con le modalità con cui si sarebbe svolta nel ruolo da cui provengono.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il periodo di effettiva permanenza in Colonia, sarà valutato agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi col vantaggio di un terzo, e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa, al presente bando di concorso.

Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: DE BONO.

(4135)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.